Pubblicato il 07/04/2022
N. 02573/2022REG.PROV.COLL.
N. 03896/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3896 del 2021, proposto da
Antonella De Lucia, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, (Sezione Seconda), n. 1471/2020, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2022 il Cons. Giovanni Pascuzzi. Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante è proprietaria dell'immobile sito alla Via G. Marconi 153, particella 821, del foglio 4, del Comune di Positano.
In relazione a tale immobile sono state presentate due domande di condono edilizio.
La prima, presentata ai sensi della legge 47/85, pratica n. 396 del 31.06.86, riguardava la realizzazione dell'unità ad uso residenziale al rustico, mediante la trasformazione di un preesistente manufatto rurale costituito da due vani al piano terra con copertura piana in latero-cemento, avente una superficie utile pari a mq. 45,00, articolata su di un unico livello; tipologia di abuso 1 – modello A – opere ad uso residenziale, assunte ultimate alla data del 1966.
La seconda domanda di condono, presentata ai sensi della legge 724/94, pratica n. 450 del 01.03.95, riguardava opere di ampliamento del manufatto ad uso residenziale, oggetto della sopra riferita domanda di condono n. 396/86, consistenti nella realizzazione a rustico di un retrostante locale di disimpegno, a servizio della unità immobiliare preesistente al piano terra, superficie utile di mq 12,51, ed un volume lordo di mc 48, con trasformazione del percorso gradinato esterno (scalinata a gradoni) in superficie praticabile a terrazzo di pertinenza; tipologia di abuso 1 – opere ad uso residenziale, assunte ultimate alla data del 1991.
Al termine dell'iter procedimentale, con la nota prot. n. 20382, class. 34.19.10/15.242, del 06.09.18, la Soprintendenza ha reso il proprio parere contrario in ordine alla seconda pratica di condono.
Per effetto di tale decisione, il Comune di Positano, con provvedimento prot. n. 14430, del 22.11.18, ha disposto il diniego definitivo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica connessa alla richiesta di condono edilizio pratica 450/95, prot. n. 1737 e ha contestualmente comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori.
2. L'odierna appellante, nel 2019, ha impugnato dinanzi al Tar della Campania, sezione staccata di Salerno, i seguenti provvedimenti:

- provvedimento prot. n. 14430, del 22.11.18, reso dal Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano, avente ad oggetto il diniego definitivo della pratica di condono edilizio n. 450 del 01.03.95 e contestuale comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'emissione dei provvedimenti sanzionatori;
- parere contrario espresso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino, prot. n. 20382, class. 34.19.10/15.242, del 06.09.18, al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la sanatoria delle opere oggetto della domanda di condono edilizio, ai sensi della legge 724/94 (pratica n. 450 del 01.03.95);
- comunicazione dei motivi ostativi, ex art. 10-*bis* l. 241/90, resa dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino, prot. 7010, del 22.03.18;
- nota dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino n. 19920, del 03.08.17, non conosciuta;
- nota del Comune di Positano n. 2296 del 15.02.18;
- nota dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Salerno e Avellino n. 10488, del 03.05.18;
- ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale, anche di estremo ignoto, comunque ostativo all'accoglimento del presente ricorso.
3. A sostegno dell'impugnativa venivano prospettati i seguenti motivi di ricorso:
a. Violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 20, della legge 724/94, degli artt. 32 e 33 della legge 47/85, dell'art. 1, comma 10, della legge 449/97, degli artt. 1, 1-*bis* e 1-*quinquies* d.l. 312/85 convertito in l. 431/85, degli art. 142 e 146 del d. lgs. 42/04, dell'art. 2 del d.m. 21.09.84.
Si sosteneva che per gli abusi commessi sulle aree sottoposte al vincolo temporaneo di inedificabilità (di cui all'art. 1-*quinquies* d.l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 1985, n. 431), l'art. 39, comma 20, l. 724/1994 ha ammesso, in linea di principio, il condono edilizio; in forza di tale disposizione, nella vicenda in esame troverebbe applicazione l'art. 32 della l. 47/85, in luogo del divieto assoluto previsto dall'art. 33 della stessa legge, in forza del quale il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. L'art. 39, comma 20, della l. n. 724/1994, stabilendo che, ai fini del condono i vincoli di inedificabilità richiamati dall'art. 33 l. n. 47/85 non comprendono il divieto transitorio di edificazione recato dall'art. 1-*quinquies* della c.d. Legge Galasso, n. 431/1985, attribuirebbe normativamente a quest'ultimo la natura di vincolo relativo, per cui risulterebbe illegittimo il provvedimento che dichiara l'improcedibilità e/o il parere contrario ai sensi dell'art. 33 della l. 47/85, sussistendo di contro l'obbligo dell'autorità tutoria di pronunciarsi nel merito della compatibilità o meno del progetto allegato all'istanza di sanatoria.
b. Violazione e falsa applicazione dell'art. 146 del d.lgs. 42/04, dell'art. 3 della legge 241/90. Eccesso di potere: carenza assoluta di istruttoria e di motivazione.
Si sosteneva che l'art. 146, commi 5, 8 e 9, del d.lgs. 42/2004 attribuisce natura obbligatoria e vincolante solo al parere reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Poiché, nel caso di specie, la Soprintendenza avrebbe espresso il parere di competenza oltre il termine appena richiamato, il Comune non avrebbe dovuto semplicemente fare proprio il parere della Soprintendenza ma avrebbe dovuto esternare una motivazione autonoma ed ulteriore in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento oggetto della domanda di condono edilizio.
3.1 Con nota del 21 giugno 2019, prot. 8000, il Comune di Positano ha disposto il diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio n. 450/94 e ingiunto la demolizione delle opere oggetto del diniego di condono. Avverso tale provvedimento l'odierna appellante ha proposto motivi aggiunti che ricalcano sostanzialmente le censure già espresse nel ricorso originario.
4. In primo grado si costituiva il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sostenendo l'infondatezza del ricorso.
5. Con sentenza n. 1471 del 19 ottobre 2020, il Tar per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Seconda, ha rigettato il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:
- il vincolo assoluto di inedificabilità gravante sull'immobile di cui è causa non è quello temporaneo di cui al citato art. 1-*quinquies* del d.l. n. 312/1985, bensì quello derivante, in via definitiva, dalla classificazione in zona territoriale 2 («Tutela degli insediamenti antichi accentrati») e imposto col P.U.T. dell'Area Sorrentino-Amalfitana (approvato con l. r. Campania n. 35/1987) prima della realizzazione dell'ampliamento abusivo, avvenuta nell'anno 1991;

- l’autorità tutoria statale ha correttamente ritenuto operante, nella specie, il divieto ex art. 33 della l. n. 47/1985;
- priva di rilevanza è la circostanza che, all’epoca dell’esecuzione dell’illecito edilizio, il Comune di Positano non avesse ancora adeguato il proprio strumento urbanistico generale al PUT dell’Area Sorrentino-Amalfitana, perché la disciplina da quest’ultimo dettata era da considerarsi autoesecutiva senza necessitare, cioè, dell’intermediazione pianificatoria locale fin dal momento della sua emanazione quanto all’operatività del vincolo assoluto di inedificabilità, siccome imposto, in via immediata e diretta, dalla norma di salvaguardia di cui all’art. 5, comma 1, secondo cui «*dalla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale e sino all' approvazione dei Piani regolatori generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai Piani regolatori generali eventualmente vigenti) per tutti i Comuni dell' area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10*»;
- il termine di 45 giorni per rendere il parere ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 decorre soltanto dalla completa ricezione, da parte dell’organo ministeriale, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ad effettuare ogni valutazione e nel caso di specie il termine di 45 giorni di conclusione del subprocedimento soprintendentizio non risulta essere mai spirato nello svolgersi dei diversi passaggi che hanno portato al parere negativo della Soprintendenza.
6. La sentenza del Tar della Campania è stata impugnata dalla odierna appellante sulla base dei motivi che saranno di seguito esaminati.
7. Nel giudizio di appello si è costituito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo chiedendo il rigetto del ricorso.
8. Con ordinanza n. 3470 del 25 giugno 2021, questa Sezione ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata con riguardo all’ordine di demolizione del 21.6.2019, prot. 8000, del Comune di Positano.
9. All’udienza del 24 marzo 2022 l’appello è stato trattenuto per la decisione.
10. L’appello è infondato.
11. Con il primo motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* – Violazione di legge (art. 39 comma 20, l. n. 724/1994; art. 17, 27 e 33 della l.r. n. 35/1987) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – illogicità - sviamento – arbitrarietà).
Si sostiene che, nel caso di specie:
- l’area non sarebbe gravata da vincolo di inedificabilità assoluta, per cui, ai sensi dell’art. 39, comma 20, della l. n. 724/1994, la P.A. non avrebbe potuto opporre il vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 33 della l.n. 47/1985, ma avrebbe dovuto applicare la diversa previsione di cui all’art. 32 della stessa legge ovvero avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito della compatibilità, o meno, delle opere oggetto della domanda di condono;
- sarebbe priva di fondamento l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui il vincolo assoluto di inedificabilità deriverebbe dal P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana; perché: a) il P.U.T. non prevede un vincolo di inedificabilità assoluta per la zona territoriale 2; b) ai sensi dell’art. 17 della legge regionale della Campania n. 35/1987, la disciplina prevista dal P.U.T. per la zona territoriale 2 non è autoesecutiva, ma richiede la preventiva articolazione nell’ambito dello strumento urbanistico comunale. Poiché, nella specie, il P.U.T. è stato recepito nel P.R.G. del Comune di Positano giusta decreto conformativo del P.R.G. al P.U.T. del 2004, pubblicato sul B.U.R.C. n. 34 del 19.07.2004, solo da tale data assume rilevanza la disciplina di cui al P.U.T. con riferimento alle domande di condono atteso il regime speciale in materia di cui all’art. 39, comma 20, della l. n. 724/1994. Per l’effetto, alla domanda di condono depositata dall’appellante in data 01.03.1995, relativa ad opere ultimate alla data del 1991, risulterebbe applicabile la previsione di cui all’art. 39, comma 20, della L. n. 724/1994. Dunque, nessun vincolo assoluto di inedificabilità, ma l’obbligo di valutare nel merito la compatibilità, o meno, dell’intervento con i valori paesistici di zona;
- il Comune di Positano, previo conforme parere della locale Soprintendenza, ha rilasciato plurime autorizzazioni paesaggistiche per immobili ricompresi nella medesima zona 2 del P.U.T. Sarebbero dimostrati il diritto ad ottenere il condono e la disparità di trattamento.
Il motivo è infondato.
In via preliminare, conviene ricordare che l'art. 1, comma 175, lettera c), della legge regionale per la Campania 7 agosto 2014, n. 16 («Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - collegato alla legge di stabilità regionale 2014»), ha abrogato la legge regionale della Campania 35/1987 a decorrere dall'entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale (PPR). Il PPR non era stato ancora approvato al momento della proposizione del ricorso il primo grado, per

cui la vicenda di cui è causa è regolata dalla legge regionale 35/1987 (di detta legge, infatti, l'appellante ha caricato alcuni stralci sulla piattaforma telematica).
Non sono in discussione due circostanze di fatto:
a) l'immobile oggetto della domanda di condono oggetto del presente giudizio ricade nella zona territoriale 2 («Tutela degli insediamenti antichi accentrati») del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana approvato con l. r. della Campania n. 35/1987;
b) le opere per le quali era stato chiesto il condono sono state ultimate nel 1991, quindi dopo l'entrata in vigore del P.U.T. Il P.R.G. di adeguamento al P.U.T. del Comune di Positano è stato, invece, approvato successivamente al 1991.
Il regime giuridico applicabile alla fattispecie è, quindi, quello dettato dalla legge che ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana.
L'articolo 5 della legge regionale della Campania 27 giugno 1987 n. 35 recita: «*Dalla data di entrata in vigore del Piano urbanistico territoriale (21 luglio 1987) e sino all'approvazione dei Piani regolatori generali comunali (ivi incluse le obbligatorie varianti generali di adeguamento ai Piani regolatori generali eventualmente vigenti) per tutti i Comuni dell'area è vietato il rilascio di concessioni ai sensi della L. 28 gennaio 1977, n. 10*».
Detta norma vieta, a tutti i Comuni ricompresi nel Piano urbanistico territoriale dell'area Sorrentino-Amalfitana, il rilascio di concessioni edilizie dalla data di entrata in vigore del piano urbanistico territoriale (ovvero: 21 luglio 1987; cfr. art. 4 della l.r. della Campania 35/87) e sino all'approvazione dei Piani regolatori generali comunali. Si tratta di un divieto temporalmente illimitato e costituisce una misura di salvaguardia funzionale all'approvazione dei Piani regolatori generali comunali ovvero all'adeguamento di quelli eventualmente vigenti alle prescrizioni del Piano urbanistico-territoriale, a tutela dei valori paesaggistico-ambientali. La finalità perseguita dal legislatore è evidente: evitare la compromissione dei predetti valori paesaggistico-ambientali, con definitivo pregiudizio dell'efficacia del procedimento di pianificazione.
Ne deriva che l'immobile oggetto della presenta controversia era soggetto, nel momento in cui gli abusi sono stati realizzati, al vincolo imposto dalla normativa appena citata, indipendentemente dal fatto che il Comune di Positano non avesse adottato il P.R.G. Trattandosi di misura di salvaguardia si può affermare che il vincolo fosse pienamente operativo proprio perché il P.R.G. era di là da venire.
Nella specie, pertanto, correttamente è stata fatta applicazione del divieto previsto dall'articolo 33 della legge 47/1985 secondo il quale non sono suscettibili di sanatoria le opere quando siano in contrasto con i vincoli imposti da leggi statali e regionali a tutela di interessi paesistici e ambientali che comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse.
11.1. Infondata è anche la tesi proposta dall'appellante secondo la quale la disciplina prevista dal P.U.T. per la zona territoriale 2 richiederebbe la preventiva articolazione nell'ambito dello strumento urbanistico comunale, con la conseguenza che solo dal 2004 (data di approvazione del P.R.G. di Positano) assumerebbe rilevanza la disciplina di cui al P.U.T. con riferimento alle domande di condono presentate ai sensi della l. 724/1994.
Non è condivisibile l'idea secondo la quale la disciplina di istanze presentate a norma di una legge del 1994 (l'appellante ha presentato istanza di condono nel 1995) possa essere definita da una normativa emanata molto tempo dopo (nel nostro caso: 2004, quando è stato approvato il P.R.G.).
L'istanza doveva essere valutata sulla base della normativa vigente al momento dell'abuso e, tale normativa, come si è detto, prevedeva un vincolo di inedificabilità imposto dal P.U.T., come misura di salvaguardia, prima della realizzazione dell'abuso stesso.
11.2 Infondata è anche la tesi secondo la quale il diritto dell'appellante ad ottenere l'autorizzazione paesaggistica deriverebbe anche dal fatto che il Comune di Positano, previo conforme parere della locale Soprintendenza, avrebbe rilasciato plurime autorizzazioni paesaggistiche per immobili ricompresi nella medesima zona 2 del P.U.T (circostanza cui viene ancorata la censura di disparità di trattamento).
Sul punto rileva quanto segue:
a) la censura non può essere presa in considerazione perché nel processo amministrativo, ai sensi dell'art.104 comma 1, c.p.a., sono inammissibili i motivi di censura dedotti per la prima volta in appello, e lo stesso dicasi per documentazione probatoria prodotta per la prima volta in appello (Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2016, n. 2723);
b) in ogni caso, in tema di autorizzazione paesaggistica la disparità di trattamento è vizio assai difficilmente riscontrabile, atteso il diverso impatto sul paesaggio di due progetti, quand'anche simili tra loro (Consiglio di Stato, sez. VI, 01/04/2014, n. 1559);

c) si deve infine considerare che i provvedimenti di diniego di condono edilizio costituiscono espressione di potere vincolato rispetto ai presupposti normativi richiesti e dei quali deve farsi applicazione, con la conseguenza che in ordine al medesimo non possono venire in rilievo profili di eccesso di potere quali la disparità di trattamento, propri dell'esercizio del potere discrezionale; ne consegue che l'eventuale rilascio del condono registratosi in analoghi casi di abusi non condonabili (e quindi in via di principio suscettibili di annullamento giurisdizionale o amministrativo) non può di per sé legittimare la pretesa a identico trattamento. Peraltro, l'illegittimità, per disparità di trattamento, del diniego della autorizzazione paesaggistica è configurabile solo in casi macroscopici e presuppone un'assoluta identità delle situazioni di fatto prese in considerazione, tali da far ritenere del tutto incomprensibile ed arbitraria una successiva valutazione negativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 21/10/2019, n. 7147).
12. Con il secondo motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* – Violazione di legge (art. 39, comma 20, l. n. 724/1994; art. 17, 27 e 33 della l. n. 35/1987; art. 10 n.t.a. del Comune di Positano) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – illogicità - sviamento – arbitrarietà).
Si sostiene che, anche se si ritiene applicabile la disciplina di cui al P.U.T., l'appellante avrebbe comunque diritto a conseguire il condono in quanto l'immobile non ricade in area gravata da vincolo di inedificabilità assoluta. Sia ai sensi del P.U.T. che del P.R.G., nella zona territoriale 2 sono consentiti: interventi volti alla realizzazione di servizi igienici; interventi di adeguamento funzionale, anche con aumento delle superfici utili, purché detto aumento si integri con la volumetria esistente. Tali presupposti sussisterebbero nella specie.
Il motivo è infondato.
Si è già detto del significato da attribuire all'art. 5 della legge regionale per la Campania 35/1987: quelle conclusioni sono qui richiamate.
L'appellante ricava una regola creando un collegamento interpretativo tra tre norme diverse di quella legge: l'articolo 17 (contenuto nel Titolo III intitolato «Norme specifiche per tutti i Comuni dell'area») e gli articoli 27 e 33 (contenuti nel Titolo IV intitolato «Norme tecniche per la progettazione ed attuazione dei piani urbanistici esecutivi e degli interventi nell'area»).
L'appellante muove dalla seguente affermazione:
«*L'art. 17 della L.R.C. n. 35/1987 consente, nelle aree ricomprese in zona territoriale 2, interventi di: - restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e demolizione delle superfetazioni; - adeguamento funzionale, una tantum, degli alloggi (ai fini della creazione dei servizi igienici ….*».
Di seguito si riporta il testo dell'articolo 17 della legge regionale per la Campania 35/1987 (rubricato: «Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani regolatori generali») per la parte dedicata alla zona territoriale 2:
«*Tutela degli insediamenti antichi accentrati.*
Comprende gli insediamenti antichi ed accentrati di interesse storico, artistico ed ambientale, perimetrati e classificati secondo i criteri di cui alla relazione del Piano urbanistico territoriale parte 3.
Essa va trasferita nei Piani regolatori generali come zona "A" di Piano regolatore, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, oppure articolata in due zone di cui una classificata "A" – come sopra - e l'altra di "rispetto ambientale".
La normativa del Piano regolatore generale deve:
- per la zona "A" prevedere la redazione obbligatoria di Piani particolareggiati di restauro e risanamento conservativo, da redigere secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV; fino all'approvazione dei suddetti Piani particolareggiati, consentire soltanto interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico, entrambi secondo le norme tecniche di cui al successivo titolo IV;
- per la zona di "rispetto ambientale":
- impedire nuova edificazione privata;
- consentire, per l'eventuale edilizia esistente, quanto previsto relativamente alla precedente "zona territoriale 1b" per l'edilizia esistente a tutto il 1955;
- consentire, qualora la zona di "rispetto ambientale" non interferisca con le visuali prospettiche di osservazione degli insediamenti antichi, di cui alla zona "A", interventi pubblici per la realizzazione di scuole materne e dell'obbligo, di attrezzature di interesse comune e di impianti sportivi, il tutto nel rispetto delle caratteristiche ambientali».
La norma dettata per la zona territoriale 2 non fa riferimento al restauro conservativo o all'adeguamento funzionale.

In ogni caso l'articolo 17 contiene prescrizioni per la redazione dei Piani regolatori generali. Nella specie si discute dell'attività che poteva essere posta in essere prima della loro emanazione, quando vigente era solo l'articolo 5 della ridetta legge.
La costruzione interpretativa ricavata dal collegamento tra gli articoli 17, 27 e 33 della legge regionale viene meno perché poggia su premesse errate.
13. Con il terzo motivo di appello si lamenta: *Error in iudicando* – Violazione di legge (art. 39, comma 20, l. n. 724/1994; art. 17, 27 e 33 della l. n. 35/1987) – Eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria – erroneità manifesta – travisamento – illogicità - sviamento – arbitrarietà).
Si ribadisce la tardività del parere reso dalla Soprintendenza.
Il motivo è infondato.
L'appellante sostiene che la sospensione del procedimento sarebbe avvenuta solo in relazione alla prima istanza di condono nel momento in cui è stata avanzata richiesta di chiarimenti solo con riferimento a quest'ultima.
Il provvedimento finale della Soprintendenza ha riguardato entrambe le istanze di condono. Un unico provvedimento conclusivo di un unico procedimento.
Correttamente la sentenza impugnata ha affermato che il termine di 45 giorni per rendere il parere ex art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 decorre soltanto dalla completa ricezione, da parte dell'organo ministeriale, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ad effettuare ogni valutazione. In questo caso la valutazione aveva ad oggetto entrambe le istanze all'interno del medesimo procedimento.
14. Per le ragioni esposte l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo a favore del solo Ministero della Cultura costituito.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese in favore del Ministero della Cultura per una somma pari a Euro 3.000, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Francesco De Luca, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Pascuzzi

IL PRESIDENTE
Carmine Volpe

IL SEGRETARIO